

N. 00087/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00160/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2011, proposto da:

Liceo Scientifico Statale "[*omissis*]", rappresentato e difeso dall'avv. Angela Bucci, con domicilio eletto presso Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

I.T.I. "[*omissis*]";

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 160 del 10 gennaio 2011, nella parte in cui il dirigente f.f. dell'Ufficio Scolastico Regionale ha decretato la trasformazione degli Istituti Tecnici Industriali, aventi corsi di scienze applicate, in Istituti di Istruzione Superiore ed, in particolare, ha istituito l'I.T.I. [*omissis*]; del provvedimento di cui alle note del 13.01.2011 e del 25.01.2011 con cui l'Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti dell'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato a tutti i dirigenti scolastici dei vari ITIS dislocati nella propria provincia i codici meccanografici derivanti dalla suddetta trasformazione; nonché di tutti i provvedimenti prodromici, connessi, coordinati e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Bucci Angela per la parte ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Buscemi Anna per il Ministero resistente;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e rinviando al merito la soluzione delle questioni di rito, che il ricorso sia assistito dal prescritto fumus e che il danno lamentato dall'Istituto scolastico ricorrente sia grave ed irreparabile;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato che appare inficiato dai vizi denunciati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2011. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2011